

Allegato "A" al Repertorio N. 50230/11485

STATUTO

Art. 1)

È costituita ai sensi degli art. 12 e ss. Codice Civile l'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici di Milano (AIAS) per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie encefaliche ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.

Essa non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si impegna a realizzare nell'ambito territoriale della Regione Lombardia le finalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) con sede in Roma, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1070 del 28 maggio 1968, che accetta pienamente.

L'Associazione assume pertanto la denominazione "AIAS di Milano Onlus". Tale denominazione comparirà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

In tale spirito, operando nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, socio-educativa e della formazione a favore delle persone con disabilità, essa persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva di minori, adulti e anziani in situazioni di fragilità alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.

L'Associazione può inoltre:

a) sollecitare gli enti pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità; istituire centri di orientamento e formazione al lavoro per persone con disabilità; istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri del "Dopo di noi" L. 112 del 16.6.2016 e successivi decreti attuativi, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata;

b) istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto.

In via accessoria alle suddette finalità, l'Associazione si propone altresì di:

- istituire corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone con disabilità per favorirli nell'integrazione sociale, nonché istituire corsi di formazione nel campo dell'educazione continua in medicina verso figure professionali operanti all'interno dell'Associazione (medici, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti della riabilitazione, educatori professionali e comunque per tutte le professioni afferenti all'area sanitaria). È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate dall'art. 10, comma 1, lett. a), punto 1) del D.Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2)

L'Associazione fa parte del Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia.

Art. 3)

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della legislazione vigente, con il D.P.G.R. n. 629 del 27.1.1992.

Art. 4)

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da nominali L. 100.000.000 (cento milioni), ovvero Euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove), vincolati su un libretto di risparmio, e/o investiti in titoli di Stato.

I proventi di tale patrimonio, le quote sociali, eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici o privati, ogni altra entrata e gli avanzi di gestione sono destinati al funzionamento dell'Associazione. L'Associazione non può, in ogni caso distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione verserà all'Associazione Nazionale una percentuale delle quote associative riscosse, a norma dello Statuto Nazionale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5)

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro - persone fisiche o giuridiche - che condividano gli scopi dell'Associazione. I Soci si distinguono in:

- Soci benemeriti nominati dal Consiglio Direttivo dell'A.I.A.S. Nazionale che risiedono nel territorio di pertinenza della Associazione.
- Soci sostenitori che versano annualmente una quota non inferiore alle cinque quote annuali.
- Soci ordinari che versano annualmente la quota stabilita dall'Assemblea dell'Associazione.

L'ammissione di Soci ordinari e Soci sostenitori è subordinata alla presentazione di domanda scritta, accolta da un comitato appositamente costituito all'interno dello stesso Consiglio Direttivo dell'Associazione. La partecipazione dei soci alla vita associativa non è limitata temporalmente, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I Soci possono aderire al Gruppo Giovanile se costituito (esso è dotato di potere regolamentare, il cui esercizio è subordinato all'approvazione del Consiglio Direttivo).

Art. 6)

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione.

In casi particolari il Consiglio Direttivo dell'Associazione può inoltrare alla Giunta Esecutiva Nazionale richiesta di parere sulle proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 7 dello

Statuto Nazionale.

Cessa dalla qualità di Socio ordinario o sostenitore, chi abbia omesso il versamento della quota annuale entro l'anno cui la quota medesima si riferisce.

L'Assemblea dei Soci può disporre l'espulsione di Soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'Associazione

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e successivamente ratificati dall'Assemblea.

Il Socio espulso non potrà più fare parte dell'Associazione, salvo che nel caso previsto dalla precedente lett. d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il Socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

Art. 7)

La domanda di ammissione può essere presentata in qualunque momento e dovrà contenere la dichiarazione di condividere gli scopi dell'Associazione, la firma dell'interessato e di due soci presentatori della stessa Associazione e la dichiarazione di non essere dipendenti della Associazione. Il Consiglio Direttivo o il suo comitato nella prima seduta, valuteranno la richiesta e accoglieranno o rigetteranno la domanda.

Art. 8)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere), il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Genitori e il Gruppo Giovanile se costituiti.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione.

In deroga al comma 2 dell'art. 8 posto che la Associazione di Milano è ente gestore di servizi ed attività, incluse quelle previste dal D.Lgs 460/97, si prevede la corresponsione in favore del Presidente di un emolumento individuale annuale, proporzionale all'attività effettivamente prestata e comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) dei limiti previsti dall'art. 10, comma 6 lett. C del D.Lgs 460/97, e subordinato alla capienza positiva del risultato di esercizio di competenza.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei Soci con apposita deliberazione da inviarsi al Consiglio Nazionale affinché esprima un parere non vincolante sulla conformità alle norme e allo spirito

nazionale.

Possono essere eletti per le cariche sociali tutti i soci maggiorenni dell'Associazione, iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

L'Associazione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari che collaborano non saltuariamente contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9)

L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i Soci dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali.

In essa, hanno diritto al voto ed all'elettorato attivo e passivo coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 10)

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno di norma entro il 30 aprile.

L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori e recante l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, deve essere inviato a tutti i Soci con comunicazione scritta almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve essere esposta all'albo della Associazione.

La relazione del Presidente e la copia del bilancio saranno depositati presso la segreteria dell'Associazione nei sette giorni precedenti all'Assemblea. L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo deliberi a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 11)

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- a) modificare il presente Statuto;
- b) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che la Associazione si propone;
- c) eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- d) approvare la relazione del Presidente;
- e) approvare la relazione finanziaria dei Revisori dei Conti;
- f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi, presentati annualmente dal Consiglio Direttivo e vistati dai Revisori dei Conti;
- g) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- h) deliberare su ogni argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare i Regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 18

Art. 12)

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alla modifica del presente statuto sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, nomina il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 13)

Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto potrà essere rappresentato mediante delega da un Socio. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

Art. 14)

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, e dei delegati all'Assemblea Nazionale hanno luogo a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 15)

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri più il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori con voto consultivo, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Art. 16)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e, nell'ambito delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci e fatte salve le competenze dell'Assemblea stessa secondo quanto stabilito dal precedente Art. 11, provvede all'amministrazione dell'Associazione.

Ove per qualsiasi causa venga contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del Nuovo Consiglio Direttivo.

La convocazione, ove non si sia proceduto nel termine suindicato, può essere disposta dal Presidente, ovvero dall'intero organo pur se dimissionario.

Art. 17)

Il Consiglio Direttivo è convocato, con preavviso scritto di almeno cinque giorni, ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Esecutiva lo ritengano opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18)

Il Consiglio Direttivo:

a) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e promuove ogni iniziativa

atta al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

- b) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
- c) può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a Commissioni appositamente nominate;
- d) formula i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- e) elabora il Regolamento del personale;
- f) elabora il Regolamento del gruppo giovanile, se costituito, nonché Regolamenti necessari al funzionamento di Comitati e Commissioni contestualmente alla loro istituzione;
- g) elabora il Regolamento necessario per le modalità procedurali che disciplinano l'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei delegati alle Assemblee Nazionali;
- h) nomina il proprio rappresentante, scelto fra tutti i Soci maggiorenni, in seno al Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia;
- i) provvede per ogni altra necessità dell'Associazione

Art. 19)

Il Presidente neo-eletto convoca al più presto il Consiglio Direttivo, che nella sua prima seduta elegge a maggioranza semplice, tra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Non è prevista la possibilità di revocare il Presidente e la Giunta Esecutiva.

Art. 20)

Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipi non giustificato a tre sedute consecutive, decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21)

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono la Giunta Esecutiva che rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione, cui compete l'attuazione concreta delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché l'espletamento dei compiti dallo stesso demandati.

Nei casi di urgenza la Giunta Esecutiva esercita i poteri del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione.

I provvedimenti assunti dalla Giunta Esecutiva con i poteri del Consiglio Direttivo devono essere sottoposti alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

Art. 22)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. Esercita inoltre le seguenti attività e poteri: convoca le Assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, presenta la relazione morale e finanziaria. Tali attività e poteri il Presidente può demandare in tutto o in parte al Vice Presidente.

Il Presidente dispone altresì, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, delle somme dell'Associazione, delegando eventualmente il compimento delle operazioni bancarie.

Art. 23)

Il Segretario assiste il Presidente nel disbrigo degli affari ed esegue le sue disposizioni, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 24)

Il Tesoriere controlla il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, cura il tesseramento dei Soci tenendo aggiornato il registro; è custode del patrimonio dell'Associazione, esige le rendite, le quote, le obbligazioni, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 25)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri di cui due supplenti eletti contemporaneamente ai Consiglieri e con la stessa procedura. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'attività contabile dell'Associazione e redige la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

A tal fine si riunisce almeno una volta per trimestre.

Delle sedute viene redatto verbale da inserirsi nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti operano gratuitamente se volontari, oppure, se professionisti iscritti all'albo, possono ricevere un compenso non superiore a quello stabilito dagli Albi Professionali ai quali devono essere iscritti.

Art. 26)

I Soci che siano anche genitori di assistiti dall'Associazione possono costituire il Comitato dei Genitori.

Il Comitato dei Genitori coopera con gli organi associativi, prestando ad essi ogni effettiva e concreta collaborazione ed esprimendo, attraverso un proprio rappresentante, parere consultivo circa le modalità di attuazione degli scopi sociali attinenti agli interventi assistenziali diretti o indiretti.

A tal fine un rappresentante del Comitato Genitori sarà invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 27)

I Soci possono costituire il Gruppo Giovanile. Esso coopera con gli organi associativi prestando ad essi ogni effettiva e concreta collaborazione ed esprimendo, attraverso un rappresentante, un parere consultivo circa le modalità di attuazione degli scopi sociali attinenti agli interventi assistenziali diretti o indiretti.

A tal fine, un rappresentante del Gruppo Giovanile sarà invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qualvolta all'ordine del giorno compaiano argomenti in ordine ai quali sia necessaria l'acquisizione del detto parere.

Art. 28

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Onlus operante in analogo settore secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 o ai fini di pubblica utilità sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'Art. 3 co. 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e il parere non vincolante del Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia e, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 29)

L'Associazione deve depositare le somme di cui dispone in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in libretti di risparmio o in conti correnti presso banche o uffici postali, intestati impersonalmente alla Associazione stessa.

L'Associazione può stipulare con istituti di credito convenzioni per assicurare un servizio di tesoreria o di cassa per tutti i pagamenti e gli incassi.

Art. 30)

Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci ed inviata al Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia e al Consiglio Direttivo dell'A.I.A.S. Nazionale affinché esprimano un parere non vincolante. Ogni modifica rimane comunque sottoposta all'approvazione delle autorità competenti ai sensi della vigente normativa.

Art. 31)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dall'ordinamento vigente e quelle previste dallo Statuto dell'A.I.A.S. Nazionale di cui al precedente Art. 1) - 2° comma.

F.to Nunzio Bonaccorso

F.to Gianpaolo Cesati